



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

Cap.: 66020

Tel.:0872/60121

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: ragioneria@comuneroccasangiovanni.it

SETTORE AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E SERVIZI DEMO

DETERMINAZIONE N. 34 / 102 R.G. Del 18-03-2025

OGGETTO:	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI E/O RICHIESTE DI AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA L. N. 689/81, PER N. 5 VERBALI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NOTIFICATI DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE ABRUZZO E MOLISE IN DATA 20.02.2025.
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- in data 20.12.2025, da militari in servizio presso il Nucleo Carabinieri Forestale di Lanciano e NIPAAF Chieti, sono stati notificati a questo Ente i seguenti n. 5 verbali di violazione amministrativa p. e p. dal R.D. 1775/1993 art. 17 e smi, e dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2 del 17.08.2023, art. 49, come segue:

- verbale n. 17/2025, ad oggetto l'infrazione di: Prelievo abusivo di acqua pubblica profonda/superficiale in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità Competente, 2022, con riferimento al pozzo ubicato in Rocca San Giovanni, località "Valle Grande" (codificato CH/D70);
- verbale n. 18/2025, ad oggetto l'infrazione di: Prelievo abusivo di acqua pubblica profonda/superficiale in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità Competente, 2022, con riferimento al pozzo ubicato in Rocca San Giovanni, località "San Giacomo";
- verbale n. 19/2025, ad oggetto l'infrazione di: Prelievo abusivo di acqua pubblica profonda/superficiale in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità Competente, 2022, con riferimento al pozzo ubicato in Rocca San Giovanni, località "Scalzino";
- verbale n. 20/2025, ad oggetto l'infrazione di: Prelievo abusivo di acqua pubblica profonda/superficiale in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità Competente, 2022, con riferimento al pozzo ubicato in Rocca San Giovanni, località "Callarone";
- verbale n. 21/2025, ad oggetto l'infrazione di: Prelievo abusivo di acqua pubblica profonda/superficiale in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità Competente, 2022, con riferimento ai pozzi (quinto e sesto), considerati un unico punto di prelievo, ubicati in Rocca San Giovanni, località "Pocafecchia";

- per tali contestate infrazioni, è prevista sanzione amministrativa, il cui ammontare viene comunicato dall'Autorità competente;

- la Giunta Comunale, con deliberazione con deliberazione n. 23 del 13.03.2025, esecutiva, ha ritenuto necessario, tra gli altri, conferire un incarico di patrocinio legale al fine della presentazione di scritti difensivi e/o richieste di audizione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. n. 689/81 nel prescritto termine di 30 giorni dalla notifica dei n. 5 verbali di violazione amministrativa sopra richiamati e dare atto che l'esecuzione dello stesso atto è in capo, per quanto riguarda la nomina del legale, al Responsabile del Settore Affari Generali,

Ragioneria e Servizi Demografici, nel rispetto del vigente “Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti del libero foro”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20.11.2019;

PRESO ATTO che l’Ente non dispone di avvocatura interna;

PRESO ATTO CHE:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ", all’art. 13, comma 2, ad oggetto “Ambito di applicazione”, prevede che “Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”;

- l’art. 56 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, ad oggetto “Appalti esclusi nei settori ordinari”, al comma 1, lettera h), n. 1, annovera tra gli appalti pubblici a cui non si applicano le disposizioni del codice relative ai settori ordinari, quelli concernenti, tra gli altri:

- rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni;
- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

....omissis....

-l’affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, "tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”, in base al chiaro disposto dell’art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione puntuale del codice stesso;

CONSIDERATO CHE:

-la struttura contrattuale della tipologia di cui al citato art. 56, comma 1, lett. h), n. 1, rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all’art. 2222 c.c.; si tratta, infatti di una prestazione di un servizio attinente alla professione legale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente espletata secondo un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (la difesa e rappresentanza in una singola causa ad es.);

-i contratti aventi ad oggetto servizi legali, espressamente menzionati nell’art. 56, sono, dunque, soggetti solo al rispetto dei principi generali del Codice di cui agli articoli 1, 2 e 3, anche quando non costituiscono appalti;

RICORDATO CHE:

-l’ANAC, nelle Linee guida n. 12 approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 907 del 24.10.2018, riguardo ai servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lett. d) del previgente Codice degli appalti D. Lgs. N. 50/2026, ossia gli incarichi al professionista puntuali poiché riferiti alla specifica lite (oggi previsti dal citato art. 56, comma 1, lett. h), n. 1 del nuovo Codice), per quanto esclusi dall’applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dallo stesso codice dei contratti, pur sempre da affidare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in ordine alla modalità più opportuna di traduzione pratica dei suddetti principi nella scelta del professionista;

-l’indicazione è quella di predisporre un elenco di professionisti dal quale attingere al momento del conferimento dell’incarico, eventualmente suddivisi per settore di competenza e costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale;

RILEVATO:

- che il Comune di Rocca San Giovanni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20.11.2019, ha approvato il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti del libero foro" (nelle controversie in cui è parte il Comune di Rocca San Giovanni);

- che, per espressa previsione del succitato regolamento comunale, all'art. 6 "Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco", il comma 2 prevede quanto segue:

"2. Compilato l'elenco e le relative sezioni, la scelta dei legali incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio è fatta attingendo dalle varie sezioni dell'Elenco medesimo col criterio dell'equa ripartizione, tenendo conto, ai fini della valutazione comparativa dei concorrenti, dei seguenti principi e criteri: a) materia sulla quale verte l'incarico da conferire b) specializzazione, esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae, necessarie allo svolgimento dell'incarico, valutate in relazione all'importanza del giudizio; c) foro di competenza della causa da affidare; d) collaborazione con enti pubblici in relazione a questioni analoghe; e) costo della prestazione professionale, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali, con le modalità indicate al successivo comma 4; f) rotazione, tramite sorteggio delle domande tra i professionisti inseriti nell'Elenco per incarichi con carattere di serialità per cause di competenza del Giudice di Pace.";

RITENUTO di poter effettuare la scelta del legale al quale affidare l'incarico di patrocinio legale e difesa dell'Ente ad uno degli Avvocati iscritti nell'albo per l'affidamento di incarichi legali a professionisti del libero foro, ai sensi delle succitate lettere a) e b) dell'art. 6, comma 2 del citato regolamento comunale;

DATO ATTO che, su richiesta di disponibilità e di preventivo prot. n 2534 del 18.03.2025 di questo Ente, l'Avv. Roberto Crognale, con studio in Lanciano, con nota acquisita al prot. com. n. 2543 del 18.03.2025, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di difesa dell'Ente, le dichiarazioni richieste e trasmesso il richiesto preventivo recante l'indicazione dei compensi richiesti per tutti i 5 verbali notificati, così sinteticamente riassunti:

Compenso	€ 2.410,00
Spese generali (15%)	€ 361,50
Cassa Avvocati	€ 110,86
Totale	€ 2.882,36

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di che trattasi, per l'urgenza di rispettare la scadenza di legge della presentazione di scritti difensivi e/o richieste di audizione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. n. 689/81, DATO ATTO della congruità della spesa da sostenente;

VERIFICATA, agli atti, la regolarità contributiva dell'Avv. Roberto Crognale presso la Cassa Forense (certificato del 07/03/2025);

RILEVATO:

- che la presente determinazione si configura quale atto gestionale e, come tale, di competenza del Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, anche RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

lo Statuto del Comune;

il D. Lgs. N. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E SERVIZI DEMO n.34 del 18-03-2025

DETERMINA

- la premessa narrativa è qui integralmente richiamata e motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- di prendere atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 23 del 13.03.2025, esecutiva, ha ritenuto necessario, tra gli altri, conferire un incarico di patrocinio legale al fine della presentazione di scritti difensivi e/o richieste di audizione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. n. 689/81 nel prescritto termine di 30 giorni dalla notifica dei n. 5 verbali di violazione amministrativa descritti in premessa;

- di conferire, al fine sopra detto, l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nei procedimenti di che trattasi del Comune di Rocca San Giovanni all'Avv. Roberto Crognale, del Foro di Lanciano, con affidamento diretto della relativa prestazione, assumendo a carico del bilancio dell'Ente gli oneri di difesa, pari a complessivi € 2.882,36, così determinati:

Compenso	€ 2.410,00
Spese generali (15%)	€ 361,50
Cassa Avvocati	€ 110,86
Totale	€ 2.882,36

- di dare atto che trattasi di affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio esclusi dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti - art. 56 D.Lgs. n. 36/2023, ad oggetto "Appalti esclusi nei settori ordinari", comma 1, lettera h), n. 1;

- ai sensi della delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 con la quale viene aggiornata al D.Lgs. 56/2017 la determinazione n. 4 del 7.7.2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136" i servizi legali esclusi sono considerati una categoria ritenuta soggetta agli obblighi di tracciabilità (Paragrafo 3.3. Servizi Legali);

- ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 il codice CIG relativo all'intervento è: B619C81C13;

-la somma di € Euro 2.882,36 di cui al presente atto viene impegnata sul Cap. 110254 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE Bilancio 2025, gestione competenza;

- ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la sottoscritta Dott.ssa Mariella Colaiezzi;

- di dare notizia del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sez. "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- di attestare il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, anche RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Rocca San Giovanni, li 18-03-2025

Il Responsabile del Settore
Colaiezzi Mariella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.